

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA
“ISOLA DI USTICA”**

(D.M. 30.08.1990 pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990)

Anno 2023

Approvato con Determina di Giunta n. 36 del 26/04/2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo 12 novembre 1986, di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, compresi i corrispettivi e le sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica.
3. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2023, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette.
4. Il presente Disciplinare conserva in ogni caso la sua validità fino all'emanazione di un nuovo Disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso.
5. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (AMP).

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:
 - a) “*accesso*”, l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) “*acquacoltura*”, l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) “*acque di sentina*”, sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti;
 - d) “*ancoraggio*”, l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

- e) “*balneazione*”, l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- f) “*campi ormeggio*”, detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- g) “*centri d’immersione*”, le imprese o associazioni che operano nel settore turistico – ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- h) “*grotta sommersa*”, una cavità a sviluppo orizzontale o verticale, interamente sommersa, che si addentra nel sottosuolo del fondale marino;
- i) “*guida subacquea*”, il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l’istruttore subacqueo;
- j) “*imbarcazione*”, qualsiasi imbarcazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, fino a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e successive integrazioni;
- k) “*immersione subacquea*”, l’insieme delle attività effettuate con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori a circuito aperto, o sistemi a circuito chiuso o semi-chiuso rebreather), anche con l’utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino;
- l) “*immersioni in apnea*”, le attività ricreative o professionali svolte senza l’ausilio di autorespiratori, anche con l’utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) “*istruttore subacqueo*”, il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) “*liquami di scolo (acque nere o grigie)*”, sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell’unità nautica;
- o) “*locazione di unità da diporto*”, il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- p) “*Ministero*” il Ministero della Transizione Ecologica;
- q) “*monitoraggio*”, attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l’efficacia e l’efficienza dalle misure previste dal Decreto istitutivo e dal presente Disciplinare dell’Area marina protetta;
- r) “*natante*”, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- s) “*nave da diporto*”, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;

- t) “*navigazione*”, il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) “*noleggio di unità da diporto*” il contratto con il quale una parte, si obbliga, in corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, alle condizioni stabilite dal contratto; l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- v) “*ormeggio*”, l’insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un’opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- w) “*pescaturismo*”, l’attività riconosciuta come piccola pesca artigianale/piccola pesca, disciplinata nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 dicembre 2016, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico – ricreative;
- x) “*pesca professionale*”, e l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- y) “*pesca ricreativa*” la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- z) “*pesca sportiva*” la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- aa) “*pesca subacquea*”, l’attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- a) “*piccola pesca costiera*”, la pesca, quale definita dal *D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i.*, praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
- a) “*residente*”, la persona fisica iscritta all’anagrafe del Comune ricadente nell’Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell’Area marina protetta;
- b) “*ripopolamento attivo*”, l’attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell’area di rilascio;
- c) “*seawatching*”, le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l’utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino in superficie;
- d) “*sito di immersione*”, il luogo individuato da apposito gavitello d’ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;

- e) "*sito di seawatching*" il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di snorkeling e visite guidate di seawatching;
- f) "*sito specialmente protetto*", siti che, per le particolari caratteristiche geologiche e biologiche, vengono attenzionati dall'Ente gestore che ne disciplina livelli di maggior tutela;
- g) "*transito*", il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'Area marina protetta;
- h) "*trasporto passeggeri*", l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- i) "*unità da diporto*", si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n 229, e successive modifiche;
- j) "*unità da pesca*" qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- k) "*unità nautica*" indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera jj), unità da pesca (come definita alla lettera kk), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- l) "*visite guidate*", le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- m) "*visite guidate subacquee*", le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- n) "*whale-watching*", l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- o) "*zonazione*", la suddivisione dell'Area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area Marina Protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Isola di Ustica", come previste dagli articoli 3 e 4, del Decreto istitutivo 12 novembre 1986;
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

3. Nell'Area marina protetta è vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attività consentite.

Articolo 4 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una scheda esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri da analizzare;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto;
 - f) eventuali interventi e supporto richiesto all'A.M.P.;
 - g) impegnativa di rilascio della relazione di cui al successivo comma 5.
1. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
2. La richiesta di autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 3, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
3. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'Area marina protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e all'autorità marittima competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma.
5. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'Area marina protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività scientifiche nell'Area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21.

Articolo 5 – Disciplina delle attività di riprese video-fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'Area marina protetta le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva sono liberamente consentite se effettuate per scopi scientifici o ricreativi.

2. Le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva professionali e/o a scopo commerciale, devono essere autorizzate dall'Ente gestore su richiesta scritta degli interessati, indicante la durata, i metodi, il personale utilizzato, l'oggetto e gli scopi, il tipo di diffusione, nonché il nominativo di un responsabile delle riprese stesse.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21, nonché al rispetto delle modalità operative stabilite dall'autorizzazione.
4. Le riprese devono essere effettuate seguendo le prescrizioni e limitazioni che saranno indicate dall'Ente gestore nel dispositivo di autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo all'ambiente naturale e nel caso di riprese subacquee, devono seguire il codice comportamentale di immersione di cui al successivo art. 7.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a far pervenire all'Ente gestore, una copia delle riprese effettuate. In ogni caso l'Ente gestore ha la facoltà di visionare le riprese professionali effettuate a scopo commerciale, prima che siano presentate all'esterno o utilizzate a qualsiasi fine. In sede di diffusione dovrà sempre essere citata la fonte, con la dizione: "Area marina protetta Isola di Ustica".

Articolo 6 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. In Zona A la balneazione è vietata ad eccezione dei tratti di costa delimitati dalla cartellonistica presente sul posto.
2. Nelle Zone B e C dell'Area marina protetta la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente.
3. La balneazione deve essere effettuata nel rispetto dell'ambiente marino e costiero, in particolare:
 - a) non è consentito l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati.

Articolo 7 - Disciplina delle immersioni in apnea e subacquee

1. Nella zona A sono vietate le immersioni in apnea e subacquee, ad eccezione di quelle effettuate nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti dall'Ente gestore.
2. Nelle zone B e C le immersioni in apnea diurne, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati al successivo art. 8, comma 7;
 - b) in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - c) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
 - d) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;

- e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
- f) le immersioni in apnea, ricreative o professionali, agli apneisti in possesso del relativo brevetto.
 - 1. Nelle zone B e C le immersioni subacquee sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati al successivo art. 8, comma 7;
 - b) per un massimo di 4 (quattro) immersioni al giorno per ogni sito;
 - c) in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - e) in caso di immersioni subacquee diurne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei);
 - f) in caso di immersioni subacquee notturne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro);
 - g) non sono consentite le immersioni subacquee in grotta diurne o notturne.
 - 1. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente autorizzati dell'Area marina protetta previa presentazione di apposita istanza.
- 5. Le unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
- 6. L'ormeggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee/in apnea è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, per un massimo di 1 (una) unità al medesimo gavitello.
- 7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente

gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'Area marina protetta, in particolare:

- a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee e in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee/in apnea sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) indicare gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo/apnea, in possesso dei singoli soggetti;
 - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21;
 - c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'Area marina protetta;
 - d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'Area marina protetta;
 - e) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto di istituzione dell'Area marina protetta, del Regolamento e del presente Disciplinare.
10. All'interno dell'Area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Articolo 8 - Disciplina delle visite guidate subacquee/didattica subacquea

- 1. Nella Zona A non sono consentite le attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea.
- 2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee/didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati dall'Ente gestore come riportati al successivo comma 11, in presenza di una guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
 - b) per l'attività di visite guidate subacquee per un numero massimo di 6 (sei) subacquei per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore e 12 (dodici) subacquei contemporaneamente;

- c) per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera b);
- d) non sono consentite le attività di didattica subacquea svolte in notturna o nelle grotte;
- e) eventuali ulteriori siti, individuati dai centri autorizzati, devono essere preventivamente sottoposti all'Ente gestore, che a seguito di valutazione ne determinerà l'utilizzo secondo specifiche modalità;
 - 1. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 4.
 - 2. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.
 - 3. Nei siti di immersioni individuati dall'Ente gestore al successivo comma 11, al fine di evitare gli stress indotti da affollamento, le visite guidate subacquee nelle grotte sommerse, devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, secondo le seguenti modalità:
 - a) esclusivamente nelle ore diurne;
 - b) tutti i partecipanti, incluse le guide o istruttori, devono essere in possesso del relativo brevetto di specialità e abilitazione alle immersioni in grotta;
 - c) per un numero massimo di 4 (quattro) subacquei per ogni guida o istruttore, per ogni sito di immersione;
 - d) per un massimo di 2 (due) immersioni al giorno per ogni sito di immersione;
 - e) per il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre, le immersioni in grotta sono consentite esclusivamente durante la prima e la terza settimana di ogni mese, nel restante periodo dell'anno le visite guidate in grotta sono consentite quotidianamente nel rispetto di quanto disposto al presente articolo.
 - 6. L'ormeggio delle unità nautiche in appoggio ai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, per le visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:
 - a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata/didattica subacquea;
 - b) per un massimo di 1 (una) unità nautiche per gavitello.
 - 7. Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini, secondo le linee guida fornite dall'Ente gestore.
 - 8. Il responsabile dell'unità navale in appoggio alle visite guidate subacquee dovrà tenere a bordo un registro, fornito dall'Ente gestore, riportante i nominativi delle guide ed il numero dei partecipanti con i relativi livelli di brevetto e i dati dell'immersione, nello specifico: la data, l'orario, il sito e lo scopo (visita guidata o didattica subacquea) e la tipologia (se in acque libere, in grotta sommersa o su sito culturale sommerso). Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.

9. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 ottobre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
- a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
 - b) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
 - c) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
 - d) ciascun centro d'immersione può utilizzare contemporaneamente un massimo di 2 (due) unità nautiche in appoggio alle attività di visite guidate/didattica subacquea,
 - e) eventuali sostituzioni delle unità nautiche già autorizzate vanno comunicate tempestivamente all'Ente gestore che, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Disciplinare, provvederà ad emettere l'autorizzazione al suo utilizzo;
 - f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
 - g) la legittima disponibilità di una sede operativa;
 - h) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 2, in particolare:
 - I. il corrispettivo è riferito all'utilizzo da parte del centro d'immersioni di una singola unità nautica in appoggio alle attività subacquee, l'eventuale seconda unità utilizzata sarà soggetta ad ulteriore corrispettivo ridotto del 40%;
 - II. il corrispettivo dovuto per la prima unità, è ridotto del 20% qualora l'amministratore unico della ditta individuale o della società (art. 38 L. 163/2006), intestataria del centro d'immersione, risulti residente nel Comune di Ustica per 5 anni consecutivi;
 - III. la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
11. La navigazione delle unità nautiche in appoggio ai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore per le visite guidate subacquee/didattica subacquea, deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze di Capitaneria di Porto e comunque con velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, purché sempre in assetto dislocante.
12. I siti d'immersione per lo svolgimento delle attività di visite guidate/didattica subacquea sono di seguito elencati:

a. **Percorsi in Acque Libere**

	Denominazione	Zona AMP	Note di utilizzo e specifiche
1	Grotta Azzurra	C	
2	Grotta Pastizza	C	Visite guidate consentite esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 07:00 – 10:00 / 12:00 – 14:00 / dalle 18:00 fino al tramonto.
3	Punta San Paolo	C	
4	Punta Galera	C	Sito “specialmente protetto”
5	Punta dell’Arpa	C	
6	Secchitello	C	
7	Grotta del Tuono	C	
8	Zia Lisa	C	
9	Piscina Naturale	C	
10	Secca Africa	B	Punta Cavazzi
11	Piramidi	B	Punta Spalmatore
12	Scoglio del Medico	B	Sito “specialmente protetto”
13	Banco Apollo	B	
14	Secca della Colombara	B	Sito “specialmente protetto”
15	Cala Giacona	B	
16	Punta Omo Morto	B	
17	Punta Falconiera	B	

b. **Grotte Sommerse**

	Denominazione	Zona AMP	Sito di riferimento	Profondità ingresso:	Note
1	Grotta delle Stalattiti	C	Grotta Pastizza	13 metri	
2	Grotta dell’Accademia e Grotta Pastizza	C	Grotta Pastizza	3 metri / 7 metri	
3	Grotta dei Gamberi 1	C	Punta Galera	39 metri	
4	Grotta dei Gamberi 2	C	Punta Galera	22 metri	
5	Grotta dei Cocci	C	Zia Lisa	12 metri	
6	Grotta delle Cipree	C	“Zu Cristofaru”	14-18 metri	
7	Grotta dei Cirri	B	Punta Spalmatore	24 metri	

8	Tunnel del Medico	B	Scoglio del Medico	16 metri	
9	Grotta della Falconeria	B	Punta Falconiera	18 metri	

c. **Siti Culturali Sommersi**

	Denominazione	Zona AMP	Profondità del percorso:	Note:
1	Punta Cavazzi	B	8 – 24 metri	
2	Punta Falconiera	C	16 – 28 metri	
3	Relitto Romano	C	75 metri	Sito “specialmente protetto”

13. Le visite guidate subacquee nei siti culturali sommersi, di cui al precedente comma 12, lettera c, istituiti dalla Sovrintendenza del Mare Regione Siciliana devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nel rispetto delle ulteriori disposizioni emanate dalla stessa Sovrintendenza e dall'Assessorato regionale al Turismo.
14. Le attività di didattica subacquea possono essere svolte anche nei siti individuati per le visite guidate di *seawatching*, caratterizzati da fondali bassi e a riparo da forti correnti, per ampliare l'esigenza a livello di addestramento dei subacquei. Devono altresì svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 4.

Articolo 9 – Disciplina dell'attività di *seawatching*

1. Nella zona A le attività di *seawatching* sono consentite esclusivamente nelle seguenti modalità:
 - a) esclusivamente nei siti dove è consentita la balneazione (Cala Sidoti e Cala Santoro), limitatamente nello specchio d'acqua delimitato naturalmente dalle cale;
 - b) condotte in presenza di guide o istruttori abilitati, e personale iscrizione all'Elenco Regionale delle guide naturalistiche autorizzate presso Assessorato Turismo Regione Siciliana, Dip. Turismo Servizio 7, afferenti:
 - 1.b.i. al personale dell'Ente gestore;
 - 1.b.ii. alle ditte/società incaricate dei servizi di formazione ed informazione ambientale dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - 1.b.ii.i. nei siti dove è consentita la balneazione;
 - 1.b.ii.ii. con partenza da terra;
 - 1.b.ii.iii. in un numero di visitatori non superiore a 6 (sei) per ogni guida abilitata o istruttore della ditta/società incaricata;

1.b.II.iv. con ulteriori prescrizioni indicate dall'Ente gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

2. Nelle zone B e C, sono consentite le attività di *seawatching*, svolte da guide o istruttori dei centri autorizzati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati al successivo comma 5;
 - b) eventuali ulteriori siti, individuati dai centri autorizzati, devono essere preventivamente sottoposti all'Ente gestore, che a seguito di valutazione ne determinerà l'utilizzo secondo specifiche modalità;
 - c) condotte da una guida o istruttore del centro autorizzato;
 - d) in un numero massimo di 8 (otto) persone per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 16 (sedici) persone accompagnate contemporaneamente, per ciascun sito.
1. Prima dell'attività di *seawatching* è fatto obbligo alla guida o all'istruttore, di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, secondo le linee guida fornite dall'Ente gestore.
2. Il responsabile dell'attività di *seawatching*, prima dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore il numero dei partecipanti, la data, l'orario, il sito dove si svolge l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
3. I siti individuati per lo svolgimento dell'attività di *seawatching*, sono di seguito riportati:

n.	Denominazione	ZONA AMP	Note di utilizzo
1	Grotta Azzurra	C	
2	Grotta Pastizza	C	
3	Grotta delle Barche - Cala San Paolo	C	
4	Punta Galera	C	
5	Grotta Verde – Punta dell'Arpa	C	
6	Grotta del Tuono	C	
7	Cala Zia Lisa	C	
8	Piscina Naturale	C	
9	Cala del Faro di Punta Cavazzi	B	
10	Patriconiu	B	
11	Cala Torre Spalmatore	B	
12	Cala Sidoti *	A	* secondo le disposizioni del comma 1)
13	Punta Megna	B	
14	Punta Vinci	B	
15	Punticella	B	
16	Faraglioni e Grotta dell'Oro	B	
17	Cala Giaccone	B	
18	Punta Falconiera	C	

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di *seawatching* i centri richiedenti devono presentare:
- a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro richiedente, nonché la legittima disponibilità di una sede operativa;
 - b) l'eventuale iscrizione all'elenco Regionale delle guide naturalistiche autorizzate presso Assessorato Turismo Regione Siciliana, Dip. Turismo Servizio 7, copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro richiedente;
 - c) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro richiedente;
 - d) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21;

Articolo 10 - Accreditalmento Attività Subacquee e *seawatching*

1. I soggetti che intendono esercitare le attività di visite subacquee, didattica subacquee e *seawatching*, per l'accompagnamento, istruzione, guida di persone nell'ambito delle attività consentite nell'Area marina protetta, sia titolari di centri diving o di altra ditta/società/azienda, devono ottenere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Ente gestore.
2. La domanda per l'iscrizione nel registro va presentata utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici dell'Area marina protetta corredata da:
 - a) curriculum vitae particolareggiato sulla pregressa attività subacquee svolta di ogni soggetto;
 - b) titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l'attività subacquee, anche ai fini del soccorso e salvataggio in mare di ogni soggetto richiedente;
 - c) copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata di ogni soggetto richiedente;
 - d) eventuale l'iscrizione all'Elenco Regionale delle guide subacquee autorizzate presso Assessorato Turismo Regione Siciliana, Dip. Turismo Servizio 7 per i professionisti residenti nella Regione Siciliana;
 - e) caratteristiche e ubicazione in porto di eventuali mezzi nautici che si intendano utilizzare, fornendo copia della copertura assicurativa per l'attività da svolgere;
 - f) indirizzo della sede logistica, mail ordinaria e PEC, numeri telefonici;
 - g) copia dell'iscrizione, ex art. 68 Codice della Navigazione, presso la Capitaneria di Porto di Palermo in corso di validità;
3. L'accreditalmento **dà titolo ad ottenere:**
 - a) La fruizione di un numero congruo di boe individuate per le imbarcazioni accreditate e la fruizione a titolo gratuito dei campi boe di ormeggio per i posti effettivamente disponibili per la stagione estiva; in ogni caso almeno una delle boe di ogni singolo campo ormeggio dovrà essere lasciata libera per l'ormeggio delle unità da diporto.
 - b) La conduzione di visite guidate nei sotto elencati siti tutelati e "specialmente protetti", secondo le disposizioni fornite e comunicate dall'Ente gestore ad inizio stagione:

l. Punta Galera

II. Secca della Colombara

III. Scoglio del Medico

c) La conduzione di visite guidate nei siti culturali sommersi, previa autorizzazione della Soprintendenza del Mare Regione Siciliana.

1. Ai soggetti accreditati, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta, è richiesto di assolvere ai seguenti obblighi:

a) prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche dell'ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, secondo le linee guida fornite dall'Ente gestore;

b) prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo al responsabile di bordo il controllo di regolarità dei brevetti degli utenti e quindi di programmare ed effettuare l'immersione nel rispetto tassativo delle profondità, della specialità e delle modalità previste dal brevetto di ciascun utente. La violazione del presente disposto implica l'immediata revoca dell'accreditamento.

c) i responsabili delle unità navali in appoggio, prima dell'attività che si intende svolgere, devono annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. La violazione del presente disposto implica l'immediata interdizione giornaliera dell'esercizio dell'attività; in caso di recidiva si procederà alla revoca dell'accreditamento;

d) compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati, tramite format elettronico accessibile sul sito *ampustica.it* da inviare all'Ente gestore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con riepilogo del numero di immersioni effettuate. La presentazione delle schede è obbligatoria nonché propedeutica al rinnovo dell'accreditamento.

e) affiggere sulle unità navali autorizzate apposito identificativo rilasciato dall'Ente gestore in modo ben visibile su entrambi i lati dell'unità.

1. L'iscrizione al registro e l'abilitazione all'esercizio delle attività subacquee, può essere revocata in qualsiasi momento in caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo nel Regolamento di organizzazione e nel presente Disciplinare.

2. La revoca dell'iscrizione può altresì essere predisposta per il venir meno dei requisiti necessari, nonché per violazioni delle norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull'immagine dell'Area marina protetta.

Articolo 11 – Disciplina della Navigazione da diporto

1. Nella zona A non è consentita alcun tipo di navigazione, ad eccezione di quella effettuata da natanti autorizzati dall'Ente gestore nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti per conto dell'Ente gestore.

2. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
3. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.
4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, e comunque con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
6. L'accesso alle grotte è consentito esclusivamente a remi (moto lento) alle seguenti unità da diporto:
 - a) unità pneumatiche;
 - b) natanti dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
1. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi, il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Palermo" vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Palermo.
2. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al Regolamento di organizzazione ed alle Ordinanze della Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Articolo 12 – Disciplina del Trasporto passeggeri e delle Visite guidate

1. Nell'Area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B, C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
4. L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
- a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
 - b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Palermo" vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Palermo.
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
- a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
 - d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
 - e) segnalare preventivamente all'Ente gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;
 - f) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21.
7. Le singole unità potranno essere autorizzate sino ad un massimo di 12 passeggeri, e comunque in conformità al vigente Codice della Navigazione.
8. È fatto obbligo agli armatori delle unità di cui al precedente comma 3, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato dell'Ente gestore, con gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Area marina protetta.
9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 ottobre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio alle unità da diporto, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'Ente gestore.

3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio, individuati e predisposti dall'Ente gestore:
- a) non è consentita la balneazione;
 - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, e la pesca professionale;
 - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello assegnato dall'Ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non assegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave), ove presenti;
 - f) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - g) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
 - h) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
1. Ai fini dell'ormeggio, i soggetti interessati devono richiedere l'autorizzazione all'ente gestore, al fine di un versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore su base giornaliera, settimanale e mensile presso:
- a) gli uffici dell'Area marina protetta;
 - b) il sito web dedicato (www.ampustica.it);
 - c) direttamente ai campi boe, mediante il personale incaricato dall'Ente gestore, con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo art. 21.
2. Nell'Area marina protetta gli specchi acquei individuati, dove stagionalmente vengono installati, i campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, sono di seguito indicati con coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:

SITO	POSIZIONE CAMPO	SITO	POSIZIONE CAMPO
Grotta Azzurra	38° 42,359' N 013° 11,740' E	Grotta Verde	38° 41,579' N 013° 10,529' E
c.s.	38° 42,327' N 013° 11,710' E	c.s.	38° 41,565' N 013° 10,505' E
Cala San Paolo	38° 41,936' N 013° 11,246' E	Grotta del Tuono	38° 41,517' N 013° 10,080' E
c.s.	38° 41,910' N 013° 11,211' E	c.s.	38° 41,497' N 013° 10,093' E
c.s.	38° 41,921' N 013° 11,226' E	Punta Spalmatore	38° 41,803' N 013° 09,237' E
c.s.	38° 41,914' N 013° 11,207' E	c.s.	38° 41,834' N 013° 09,224' E

c.s.	38° 41,901' N 013° 11,196' E	c.s.	38° 41,851' N 013° 09,208' E
Punta dell'Arpa	38° 41,740' N 013° 11,141' E	c.s.	38° 41,854' N 013° 09,161' E
c.s.	38° 41,731' N 013° 11,109' E	c.s.	38° 41,881' N 013° 09,163' E
c.s.	38° 41,672' N 013° 10,963' E	Scoglio del Medico	38° 42,885' N 013° 09,337' E
Grotta Verde	38° 41,579' N 013° 10,529' E	c.s.	38° 42,940' N 013° 09,353' E
c.s.	38° 41,565' N 013° 10,505' E	Secca della Colombara	38° 43,796' N 013° 10,858' E
Cala Giacona	38° 42,892' N 013° 11,525' E	c.s.	38° 43,830' N 013° 10,841' E
c.s.	38° 42,896' N 013° 11,553' E		
c.s.	38° 42,883' N 013° 11,585' E		
Passo della Madonna	38° 42,917' N 013° 10,033' E		
c.s.	38° 42,923' N 013° 09,998' E		
c.s.	38° 42,949' N 013° 10,038' E		
c.s.	38° 42,975' N 013° 10,058' E		

Le coordinate sopra riportate possono essere soggette a variazioni, pertanto verranno comunicate al momento della definitiva installazione.

3. In riferimento alle Ordinanze n. 108 del 2012, della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat. 38°42,654' N Long. 013°12,000' E e Lat. 38°42,791' N Long. 013°11,923' E (zona Omo Morto), fino ad una distanza di 60 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità navali”.
4. In riferimento alla Ordinanza n.109 del 2012, della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat. 38°42,863' N Long. 013°11,773' E (zona Depuratore) e Lat. 38° 42.866' N Long. 013°11,490'E (zona Cala Giacone), fino ad una distanza di 30 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità navali”.
5. L'Ente gestore può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta rifiuti delle unità da diporto, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con soggetti terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo, per i costi di conferimento dei rifiuti a terra, stabilito al successivo art. 21.

Articolo 14 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Nella zona A non è consentito l'ancoraggio.

2. Nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente nelle aree individuate dall'ente gestore e di seguito elencate, attraverso lo stralcio cartografico e i punti in coordinate geografiche WGS84:

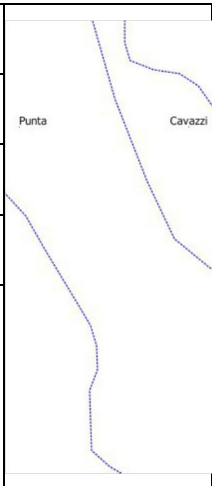
A) Grotta delle Barche – Zona C			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,931	13°11,355	
2	38°41,961	13°11,424	
3	38°41,932	13°11,447	
4	38°41,900	13°11,377	

B) Punta Galera – Zona C			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,659	13°11,061	
2	38°41,670	13°11,114	
3	38°41,598	13°11,142	
4	38°41,586	13°11,090	

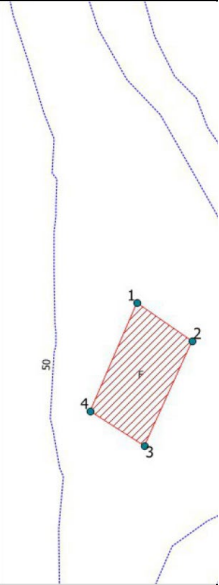
C) Punta dell'Arpa – Zona C			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,425	13°10,512	
2	38°41,411	13°10,552	
3	38°41,367	13°10,520	

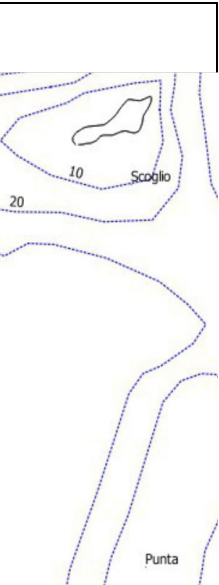
4	38°41,382	13°10,481	
---	-----------	-----------	--

D) Scoglietti – Zona C			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,345	13°10,108	
2	38°41,310	13°10,219	
3	38°41,247	13°10,111	

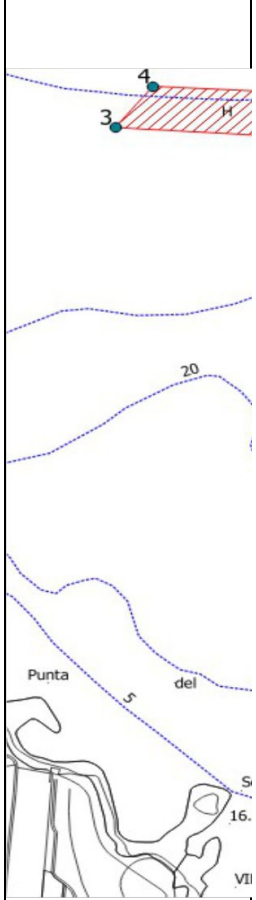
E) Faro Gavazzi – Zona C			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,549	13°09,168	
2	38°41,517	13°09,153	
3	38°41,547	13°09,129	

F) Torre Spalmatore – Zona B			
------------------------------	--	--	--

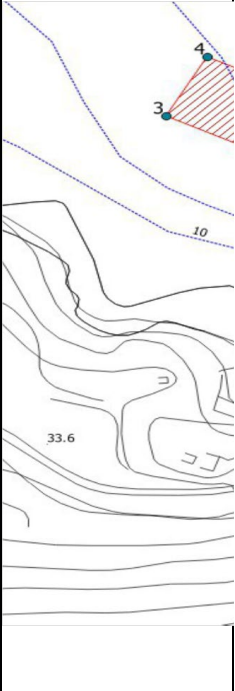
			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°41,856	13°09,050	
2	38°41,842	13°09,077	
3	38°41,801	13°09,054	
4	38°41,814	13°09,028	

G) Scoglio del Medico – Zona B			
---------------------------------------	--	--	---

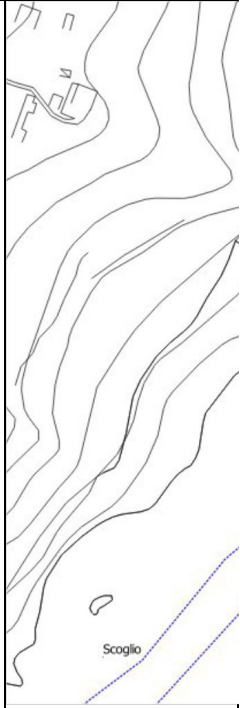
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°42,944	13°09,545	
2	38°42,873	13°09,541	
3	38°42,923	13°09,454	

H) Gorgo Salato – Zona B			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°43,583	13°11,034	
2	38°43,559	13°11,016	
3	38°43,562	13°10,900	
4	38°43,586	13°10,923	
I) Scoglio Colombaro – Zona B			
Punto	Latitudine	Longitudine	

1	38°43,328	13°11,197	
2	38°43,232	13°11,259	
3	38°43,242	13°11,135	

J) Faro Omo Morto			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°42,905	13°11,867	
2	38°42,884	13°11,850	
3	38°42,904	13°11,797	
4	38°42,926	13°11,811	

K) Grotta Azzurra – Zona C	
----------------------------	--

			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	38°42,218	13°11,795	
2	38°42,159	13°11,762	
3	38°42,171	13°11,719	
4	38°42,229	13°11,75	

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'Area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21.

Articolo 15 – Disciplina dell'attività di noleggio e di locazione di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione e noleggio di unità da diporto.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio e locazione unità da diporto, i soggetti richiedenti devono:

- a) indicare le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività;
 - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria relativo ad ogni singola unità utilizzate, secondo le modalità indicate al successivo art. 21;
 - c) fornire copia della documentazione che attesti la presenza dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - i. sistema di raccolta delle acque di sentina e registro di scarico (se previsto), oltre a casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - ii. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, (Allegato I, lettere B, C) relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
1. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
 2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore;
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del Regolamento di organizzazione e del presente Disciplina.
 - d) affiggere sulle unità navali autorizzate apposito identificativo rilasciato dall'Ente gestore in modo ben visibile su entrambi i lati dell'unità.
 3. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Ustica, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 16 - Disciplina dell'attività di Whale-watching

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di *whale-watching*, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
2. Nelle zone B e C, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le attività di *whale-watching* a bordo di unità nautiche adibite alle attività di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, secondo le modalità indicate successivamente.
3. Per le attività di *whale-watching* e in presenza di mammiferi marini nell'Area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di *whale-watching* il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
 - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
 - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
 - e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi;
 - f) non è consentito stazionare con l'unità nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
 - g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;
 - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
 - l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di *whale-watching* i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 21.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
- a) fornire annualmente all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
1. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'Area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 17 – Disciplina della Pesca professionale/Piccola pesca costiera

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
1. Nell'Area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:

- a) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
- b) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
- c) Pesce spada (*Xphias gladius*),
- d) Pesce castagna (*Brama brama*),
- e) Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
- f) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
- g) Nacchera (*Pinna nobilis*);
- h) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
- i) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
- j) Cicala grande (*Scillarides latus*);
- k) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
- l) Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
- m) Cheppia (*Alosa fallax*);
- n) È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micropogonias undulatus*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).

1. Nella zona A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca costiera.
2. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca costiera, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'Area marina protetta, iscritti dal 2012 presso gli Uffici Locali Marittimi di Ustica della Capitaneria di Porto di Palermo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 - a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1500 metri, con maglia del "9" (ovvero 31,2 mm per lato) per la pesca notturna e diurna; maglia del "12" (ovvero 20,8 mm per lato) esclusivamente per la pesca diurna della triglia (*Mullus spp.*) nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante;
 - c) nasse, 100 per singolo pescatore; in prossimità della Grotta dei Gamberi, al di fuori dei percorsi dedicati alle attività subacquee, è specificatamente vietato l'uso di quelle aventi maglie inferiori a 2.5 mm di apertura.
3. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
4. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalla congiungente delle boe di perimetrazione della zona A.
5. Sono vietati nell'Area marina protetta, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae spp.*) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice

devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di piccola pesca costiera, i richiedenti devono presentare la richiesta presso l'Ente gestore indicando:
 - a) la tipologia di attrezzi, la dimensione della maglia, la lunghezza delle reti, e il periodo, degli strumenti che si intende utilizzare;
 - b) la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.
7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio l'Ente gestore si riserva il diritto, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
 - a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
 - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
 - e) il numero di giorni di pesca consentiti all'interno dell'Area Marina Protetta.
8. A seguito delle risultanze del monitoraggio condotto nella stagione 2022 della risorsa del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), la pesca professionale del riccio di mare, per l'annualità 2023, è vietata in tutta la AMP.
9. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Palermo" vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

Articolo 18 – Disciplina dell'attività di Pescaturismo

1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera, di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo di cui al D.M. 13/04/99 n° 293 e s.m.i..
3. Le attività di pescaturismo, sono consentite con gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca costiera di cui al precedente art. 17.
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di pescaturismo in contemporanea con l'attività di piccola pesca costiera.
5. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalla congiungente delle boe di perimetrazione della Zona A.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, per l'esercizio delle attività di pescaturismo, i richiedenti devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei relativi documenti, indicando gli attrezzi da pesca che si intende utilizzare.

7. I soggetti autorizzati alle attività di pescaturismo al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo, fornito dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:
- a) l'indicazione delle giornate di attività;
 - b) gli attrezzi utilizzati;
 - c) le zone di pesca;
 - d) i quantitativi di pescato.
 - 1. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
 - 2. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità adibita al pescaturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla stessa. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Palermo" vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Palermo.

Articolo 19 - Disciplina della Pesca sportiva e ricreativa

- 1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea in apnea;
 - b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;
 - c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.
- 2. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
 - a) Tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);
 - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - c) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - d) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - e) Astice (*Homarus gammarus*);
 - f) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - h) Favollo (*Eriphia verrucosa*);
 - i) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - j) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - k) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - l) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - m) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - n) Pesce spada (*Xiphias gladius*);
 - o) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - p) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);

- q) nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
- a) alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "*vertical jigging*", o con attrezzi simili;
 - b) con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina e attrezzi da posta;
 - e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;
 - f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa-bolentino e l'affondatore;
 - g) il *drifting* con ancoraggio al fondale.
4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
5. Il transito di unità nautiche nell'Area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
6. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti nel Comune di Ustica e ai proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'Area marina protetta, con i seguenti attrezzi e modalità:
- a) sia da terra che da mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
 - c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
 - d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina, esclusivamente di superficie;
 - e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
 - f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, ognuno dei quali autorizzato singolarmente;
7. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto munito di regolare autorizzazione.
8. Nella zona C è consentita la pesca sportiva anche ai non residenti nel Comune di Ustica, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma 3.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 21.
10. Sulla base dei risultati emersi dalle attività di monitoraggio svolte sullo stato della risorsa del riccio di mare *Paracentrotus lividus*, per l'annualità 2023, è vietata la cattura ed il prelievo della specie nell'Area marina protetta.

Articolo 20 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente al 31 dicembre 2023.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta di cui al presente Disciplinare, gli operatori e le imprese, anche individuali, sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all'interno dell'Area marina protetta possono essere richieste presso gli uffici dell'Ente gestore o tramite il sito internet www.ampustica.it.
4. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

Articolo 21 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta, devono essere versati a mezzo bonifico bancario oppure su conto corrente postale come indicati negli appositi moduli di richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 17 del D.M. 30/09/1990 di approvazione del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i diritti di segreteria, per le attività consentite nell'Area marina protetta:

Attività	Giornaliera	Settimanale	Mensile	Annuale
Ricerca scientifica	n.p.	€ 30	€ 50	€ 100
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20	€ 50	€ 100	€ 200
<i>Seawatching</i>	n.p.	n.p.	€ 100	€ 250
Immersioni apnea in zona B e C	€ 6,00	Abbonamento individuale per n.10 immersioni € 50,00		
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 6,00	Abbonamento individuale per n.10 immersioni € 50,00		
	n.p.	n.p.	n.p.	€ 1.000 per singola unità nautica

Visite guidate subacquee	n.p.	n.p.	n.p.	€ 600 per la seconda unità nautica
Ormeggio				
Natanti con l.f.t.<6,0 m	€ 8	€ 50	€ 100	n.p.
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 12	€ 80	€ 140	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 20	€ 80	€ 150	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 25	€ 100	€ 160	n.p.
Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m)	€ 30	€ 120	€ 200	n.p.
Ormeggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso i campi boe)				
Natanti con l.f.t.<6,0 m	€ 10	€ 60	n.p.	n.p.
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 15	€ 90	n.p.	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 25	€ 110	n.p.	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 30	€ 130	n.p.	n.p.
Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m)	€ 50	€ 150	n.p.	n.p.
Ancoraggio				
Natanti con l.f.t.<6,0 m	€ 10	n.p.	n.p.	n.p.
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 15	n.p.	n.p.	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 25	n.p.	n.p.	n.p.
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 30	n.p.	n.p.	n.p.
Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m) solo Zona C	€ 50	n.p.	n.p.	n.p.
Whalewatching				
Unità max 12 imbarcazione passeggeri singola	n.p.	n.p.	€ 100	€ 250

Unità max 30 imbarcazione passeggeri singola	n.p.	n.p.	€ 250	€ 450
Unità max 12 imbarcazione passeggeri singola	n.p.	n.p.	€ 100	€ 250
Locazione e noleggio				
Unità con l.f.t.<6,0 m	n.p.	n.p.	€ 40	€ 120
Unità con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	n.p.	n.p.	€ 60	€ 200
Unità con l.f.t. > 10,00 m	n.p.	n.p.	€ 150	€ 500
Diporto per non residenti				
Navigazione per unità	€ 2,50	€ 15	€ 50	n.p.
Servizio recupero rifiuti				
Ritiro in campo boe – rifiuti differenziati	€ 3	n.p.	n.p.	n.p.
Presso banchina rifiuti differenziati	€ 1,50	n.p.	n.p.	n.p.
Ritiro in campo boe – rifiuti indifferenziati	€ 5	n.p.	n.p.	n.p.
Presso banchina rifiuti indifferenziati	€ 2,50	n.p.	n.p.	n.p.
Pesca sportiva non residenti				
Da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5	€ 15	€ 30	€ 60
Da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)				
Pesca sportiva solo residenti				
Da terra	€ 3	€ 6	€ 10	€ 15
Da unità navale				

n.p. = Non Previsto

Articolo 22 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e dal presente Disciplinare, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta e dagli altri corpi di Polizia dello stato presenti sul territorio, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al precedente comma 1 è determinata dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, e sono disposte nella "*Tabella delle Sanzioni*", che segue, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Tabella sanzioni AMP “isola di Ustica “ Disciplina- re integra- tivo 2023					
VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA		Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 Regolamento di Organizzazione	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Ammini- strativa da 100 € a 1.032 € in violazio- ne delle disposi- zioni emanate da- gli organismi di ge- stione delle aree protette

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE	AMP D.M. 30 agosto 1990 DisciplinareAMP 2023	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Ammini- strativa da 100 € a 1.032 € in violazio- ne delle disposi- zioni emanate da- gli organismi di ge- stione delle aree protette	
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFI- SICO, DISCARICA DI RI- FIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Ammini- strativa da 100 € a 1.032 € in violazio- ne delle disposi- zioni emanate da- gli organismi di ge- stione delle aree protette	

CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91	Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19comma 3	Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DICATTURA	Regolamento di Organizzazione AMP D.M. 30 agosto 1990	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costi- tuiscareato, si applicano le san- zionipenali di cui all'art. 30, com- ma 1 legge 394/91	Disciplinare AMP 2023 – Art. 4	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministra- tivada 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagliorganismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazio need eventuale segnalazione all'Autorità giudizia- ria
---	--------------------------------------	----------------------	---	--

Disciplina di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINE-MATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento di Organizzazione Art. 15 AMP 2023 – Art. 5	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 6	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di IMMERSIONI IN APNEA ESUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 7	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

Disciplina attività di VI-SITE GUIDATE SUBAC-QUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 7 – 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di SEAWATCHING Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 9, 10			
Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 11			

Disciplina attività di VI-SITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione need eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	AMP 2023 – Art. 12			
Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	AMP 2023 – Art. 13			
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione need eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	AMP 2023 – Art. 14			

Disciplina attività di OSSERVAZIONE CETA- CEI Qualora il fatto costitui- scareato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 AMP 2023 – Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministra- tivada 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagliorganismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazio need eventuale segnalazione all'Autorità giudizia- ria
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONA- LE/PICCOLA PESCA COSTIERA Qualora il fatto costitui- sca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 Disciplinare AMP 2023 – Art. 17	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate da- gli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCA SPORTIVA E RICREATIVA Qualora il fatto costitui- sca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 Disciplinare AMP 2023 – Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate da- gli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

**Violazione della disciplina
PESCATURISMO**

Decreto istitutivo AMP

Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	D.M. 12 novembre 1986 Disciplinare AMP 2023 - Art. 18	Art. 30 legge
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 Regolamento di Organizzzione AMP D.M. 30 agosto 1990 Disciplinare AMP 2023	Art. 30 legge

UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 _____ Regolamento di Organizzazione AMP D.M. 30 agosto 1990 Disciplinare AMP 2023	Art. 30 legge 394/91

--	--	--

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche		
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.		
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.		
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.		